

Responsabile per l'affidamento

Avv. Gabriele De Luca

e-mail: g.deluca@leganet.net

Spett.le

Comune di Genzano di Roma

Roma, 30.08.2022

Oggetto: Trasmissione della bozza di controdeduzioni alle osservazioni dei gestori di servizi per la telefonia mobile.

Spett.le Comune,

con la presente si trasmette la bozza di controdeduzioni che vorrete, previe le più opportune valutazioni, impaginare, diffondere e pubblicare tramite i canali già aditi in occasione dell'invito a sottomettere le ridette osservazioni da parte dei Gestori di servizi di telefonia mobile.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **WIND TRE S.p.A.**, si espone quanto segue.

1) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, co. 10, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione **in AREE***

***generalizzate del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.*

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese. Ebbene, contrariamente a quanto insinuato dal Gestore, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da “**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**” mediante la presente pianificazione, e “**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO**” e, appunto, **non generalizzato**. Il Gestore in più punti insiste nel dedurre come l'individuazione debba avvenire in maniera specifica e puntuale senza notare che è proprio quello che quest'Amministrazione ha fatto nel piano antenne pubblicato.

Non solo. Questi nel segnalare che il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni in deroga alle fasce di rispetto in assenza di alternative utili, esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale all'art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”, ossia previe tutte le valutazioni sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all'offerta/fruizione di un'ottimale copertura di segnale. L'art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: “*L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come*

sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto".

- Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.
- Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale, non corrisponde a vero che vi sia unanimità nella loro esclusione dal novero delle facoltà riservate all'ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l'individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili** (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. ***“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree”*** (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015).

2) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 3 e 3-bis del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 3, co. 8, si comunica che queste SONO ACCOGLIBILI.

Si espone, in particolare, che la documentazione avversata sarebbe comunque sovrapponibile a quella richiesta e prevista dalla legge per le nuove istanze. Ciononostante, onde prevenire ogni equivoco e/o insorgendo disallineamento con la previsione legislativa, si ritiene l'osservazione pertinente e meritevole di accoglimento, con pedissequa modifica della norma.

- Le osservazioni all'art. 3-bis, co. 3, SONO ACCOGLIBILI e l'articolo è emendato con integrazione del riferimento all'art. 45 CEE nel corpo del comma.
- NON È ACCOGLIBILE ogni ulteriore osservazione mossa nei confronti degli artt. 3 e 3-bis laddove si deduce un presunto e temuto aggravio in deroga delle procedure autorizzative previste dalla legge.

Si segnala che il presente regolamento non adduce alcuna deroga alle procedure previste dal Codice delle Telecomunicazioni; il regolamento, a contrario, come da prassi, quivi si limita a svolgere una mera funzione ricognitiva del parcellizzato quadro normativo onde favorire l'attività e il dialogo tra stakeholder privati e PAL.

3) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 4 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 4, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto non presuppongono alcuna contestazione o esplicita e chiara proposta emendativa. Per tutto ciò che attiene alle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza che l'Ente si impegna a svolgere, si rinvia alle controdeduzioni in punto di osservazioni all'art. 9.

4) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 5 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 5 NON SONO ACCOGLIBILI atteso che la norma si limita a richiedere l'utilizzo delle migliori e più aggiornate tecnologie esistenti sul presupposto che le stesse siano in grado di offrire il miglior compromesso tra garanzie di copertura e servizi e tutela della salute.

5) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 6 NON SONO ACCOGLIBILI.

Integrando quanto già asserito al punto 1), considerando le perplessità espresse rispetto all'art. 6, co. 2, si precisa che alcuna informazione riservata sarà diffusa. L'Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì schede esplicative dell'impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell'impianto, etc.) al fine di dotarsi di un albo (rectius, catasto) che agevoli l'interlocazione e l'identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni. Neppure è titolato il Gestore licenziatario a sindacare l'opportunità o meno di dotarsi di strumenti volti a velocizzare e riorganizzare la mole di informazioni e dati parcellizzati tra i diversi Enti od Organismi competenti in materia: nella fattispecie, infatti, parrebbe paradossale che l'Ente deputato ad autorizzare gli impianti possa essere il solo a difettare di apposito albo/catasto/elenco dettagliato degli impianti esistenti. A bene vedere, inoltre, non esiste attualmente un catasto regionale o nazionale o presso l'ARPA Regionale che sia ricognitivo unitamente degli impianti esistenti, delle tecnologie ospitate e dei documenti amministrativi e civilistici prodromici alla costruzione, sicché si rende necessario dotarsi a livello locale di uno strumento di supporto gestionale onnicomprensivo che agevoli il monitoraggio, l'aggiornamento e l'istruttoria di opere esistenti o in itinere.

- Parimenti non è accoglibile quanto espresso in riferimento al criterio preferenziale della co-ubicazione. Quest'Ente, a tal proposito, infatti, non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione e dalla normativa regionale che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l'art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, giammai preclude alcunché in merito alla facoltà dei comuni di rinverdendo un onere già espresso a livello sovraordinato richiedendo di **valutare**

la prioritaria co-locazione (*“strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico”*, come da sentenza citata dal Gestore stesso, Cons. St. n. 1431/2007) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell’esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un’inutile ed evitabile proliferazione a selva delle installazioni.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia, non impone alcunché né aggrava l’iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L’incoraggiamento risponde a ratio di buon governo del territorio, il quale implica l’attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l’inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralici, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente. Inoltre, la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionate, insito nell’attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.

- Anche le osservazioni all’art. 6, co. 5 e ss., non sono accoglibili. Il Comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili, ma, nell’ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata sulla scorta della precedente messa in opera di un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dialogo nella fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari; dialogo che si è tradotto nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell’interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l’inesistenza di soluzioni alternative. L’Ente chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto

facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

- Neppure corrisponde a vero che il presente regolamento violi le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti "hotspot", utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003) che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che, se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'essere.
- Infine, non è accoglibile la versione per la quale prevedere **siti disponibili** introduce limiti alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.

Avendo cura del piano allegato al regolamento, infatti, il Comune si premura di assecondare le richieste dei Gestori in ogni parte del territorio e senza limiti o

preclusioni dogmatiche. Tutto il territorio è in potenza oggetto di installazioni, le quali però sono parimenti oggetto di previa pianificazione e organizzazione al fine di realizzare i diversi interessi in gioco. **Limitare o pianificare sono concetti ben diversi nella misura in cui l'uno non presupponga l'altro.** Nel caso di specie, invece, i vincoli derivano dall'espressione e dall'esercizio di una facoltà di legge (art. 8, l. 36/2001), attuata peraltro nel rispetto degli ulteriori principi in causa, tra cui quello di trasparenza, dialogo e concertazione. La presente azione di pianificazione intende assecondare le richieste dei gestori e non di trasmutarle: laddove questo non avvenga e l'ente non riesca a conciliare il desiderata localizzativo con la soluzione offerta, è onere dell'operatore segnalarlo in questa sede che viene concessa appositamente per raccordare preventivamente le ragioni e gli interessi d'ambito urbanistico-territoriale, sociali, economiche e commerciali con quelli di servizio tele-radio mobile. In assenza di segnalazioni di senso contrario sugli elaborati in oggetto da parte dei Gestori sulle soluzioni localizzative, gli stessi avranno titolo ed efficacia per assurgere a valida motivazione urbanistico-edilizia che, di guisa alla sent. TAR Venezia n. 401/2021, giustifica il diniego.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

6) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 7 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento pone una regola generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l'utilizzo dei *migliori* apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

Il Comune inoltre incoraggia e promuove uno sviluppo della rete TLC mobile non avulsa dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie

prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

- Certamente, inoltre, la materia in oggetto esula dall'applicazione delle normative in ambito edilizio. L'art. 7, co. 4, infatti riveste il ruolo di disposizione residuale, applicabile in tutte quelle circostanze eccezionali nelle quali opere secondarie/accessorie straordinarie possano ricadere – per consistenza, funzione, etc. – nell'ambito della suddetta normativa edilizia.
- Si segnala inoltre che anche la giurisprudenza sposa la tesi di quest'Amministrazione, stabilendo, difatti, che ***“l'Amministrazione comunale è tenuta a effettuare tutte le valutazioni, compresa quella di compatibilità alla strumentazione urbanistica e alla normativa edilizia, nel contesto del procedimento unico che sfocia nell'adozione dell'autorizzazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 (da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 202/2018)”***. Se ne deduce, pertanto, che valutazioni circa l'applicazione o l'applicabilità, quantunque eventuale, della normativa edilizia sono demandate e persistenti in capo all'Amministrazione comunale e che, seppur relegate nell'area delle eccezioni, non sono del tutto escludibili nel panorama normativo e giurisprudenziale presente e futuro, né in tal senso può spingersi questo Comune, il quale cautelativamente intende richiamarle in via generale e potenziale.
- Per tutto quanto ulteriormente dedotto, si rimanda a quanto sopra o di seguito più dettagliatamente espresso.

7) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 8, 10, 11, 14, 15 e 16 del regolamento:

- Le osservazioni agli artt. 8, 10, 11, 14, 15 e 16 NON SONO ACCOGLIBILI essendo tautologiche e pleonastiche e pertanto valga quanto già motivatamente e diffusamente esposto addietro.

Corre però richiamare che il Gestore indugia oltremodo sul sindacare l'interesse ed il diritto di quest'Ente a monitorare il fondo elettromagnetico sul territorio di propria competenza, attività largamente diffusa e praticata su tutto il territorio nazionale, ben vista dai cittadini e non avversata da leggi o giurisprudenza. A tal proposito si significa che il comune è di fatti libero di svolgere attività di monitoraggio ambientale non vietate dalla legge e segnalarne i risultati all'ARPA.

8) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 9 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta risponde ad esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.

9) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 13 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI.
L'articolo in parola già tiene conto della riformulazione citata, la quale è anzi meglio dettagliata ed articolata dal presente regolamento, il quale si pone in linea con la ratio legislativa ed anzi specifica estensivamente il novero delle circostanze in cui questi impianti possono essere approvati.

10) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.
Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

V'è da dire, tuttavia, che la mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda laddove questa importi nuovi impianti che ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge, la quale invero impone l'autorizzazione. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

Non si possono addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e

naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovraordinare.

- L'adempimento di cui al comma 9 è a carico del Comune, non dei Gestori.

Con riferimento alle note fatte pervenire da INWIT S.p.A. si espone quanto segue.

11) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 1 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 1 NON SONO ACCOGLIBILI.

L'Ente con il presente regolamento non addiviene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001.

- Non solo. Le disposizioni non sono giammai il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario, ma di mero governo attivo e consapevole del territorio. Le disposizioni inerenti i profili contestati sono, come sopra accennato, meramente ricognitive della normativa generale sovraordinata, che si intende sempre richiamare e rammentare e che non viene derogata.

12) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3 NON SONO ACCOGLIBILI in quanto il regolamento già tiene conto delle ipotesi di silenzio assenso all'art. 3, co. 9.

13) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3, co. 8, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3, co. 8, SONO ACCOGLIBILI ed il comma emendato, come già sopra espresso.

14) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6 NON SONO ACCOGLIBILI poiché non recano alcuna istanza specifica e puntuale, ma si presentano anche come inutilmente pleonastiche e tautologiche atteso che lo spirito del presente regolamento è proprio quello espresso con la giurisprudenza richiamata dal portatore di interesse, con la quale sicuramente si pone in linea.

- Oltre a richiamare quanto esposto ut supra, si evidenzia come quest'Amministrazione abbia provveduto a individuare decine di siti disponibili onde garantire una copertura senza eguali del territorio e colmare il grave GAP che attualmente insiste sul territorio. A tal proposito corre precisare che uno dei motivi che hanno mosso la presente azione di pianificazione è anche quello di stimolare l'investimento privato al fine di adeguare l'infrastruttura territoriale di TLC mobile agli standard medi nazionali, atteso che in ampie aree del territorio non è possibile fruire di un'adeguata copertura di segnale. In questo senso, tuttavia, l'Ente ha provveduto dall'altra parte a bilanciare queste istanze con quelle di governo e tutela del territorio e dei suoi pregi, proteggendo la qualità dei luoghi e, dunque, l'attrattività turistica, distribuendo in maniera razionale e ordinata gli impianti. Un'azione integrata di sintesi e valorizzazione degli interessi sottesi ai compiti demandati alle Pubbliche Amministrazioni Locali, lì dove l'azione dei gestori/licenziatari è stata carente, se non financo contra-legem.

15) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI per i medesimi motivi esposti alla controdeduzione n. 10.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **ILIAD ITALIA S.p.A.**, si espone quanto segue.

16) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6 del regolamento.

- Le osservazioni agli artt. 2 e 6 NON SONO ACCOGLIBILI poiché non recano alcuna istanza specifica e puntuale, ma si presentano anche come inutilmente pleonastiche e tautologiche atteso che lo spirito del presente regolamento è proprio quello espresso con la giurisprudenza richiamata dal portatore di interesse, con la quale sicuramente si pone in linea. Ulteriormente, si richiama quanto sopra esposto in merito ai medesimi articoli per giustificare le determinazioni assunte da questa Amministrazione.

17) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6, co. 7, del regolamento.

- Le osservazioni sull'art. 6, co. 7, SONO ACCOGLIBILI e il comma emendato.

18) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7 del regolamento.

- Le osservazioni sull'art. 7 NON SONO ACCOGLIBILI. Le accortezze richieste prescindono dalla insistenza di vincoli paesaggistico-ambientali e sono volte alla tutela del territorio nel complesso, dell'impatto visivo e della qualità e del pregio dei luoghi di per sé stessi. Anzi, l'articolo inerisce proprio tutta quella serie di circostanze nelle quali l'installazione avviene fuori da aree vincolate, ma pur sempre significative per il valore che rivestono dal punto di vista sociale, economico, turistico, paesaggistico locale, etc. Aspetti rilevanti alla luce di una corretta, ragionevole, ordinata e funzionalizzata azione di pianificazione territoriale di prossimità per uno sviluppo armonico e virtuoso dell'area.
- Neppure è vero che tali prescrizioni debbano per forza essere formulate in seno all'atto autorizzativo, dovendo il Gestore, sulla scorta già solo della presente disposizione, adottare – nei limiti della ragionevolezza e valutate le peculiarità della circostanza ed il valore dell'ambiente – ogni accorgimento utile per l'inserimento discreto degli impianti nel contesto naturalistico ed urbano.

19) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 9 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta risponde ad esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.

20) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 11, co. 4, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 11, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI perché, a dispetto di quanto inteso dal portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere

periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter chiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

Si trasmettono, infine, in allegato alle presenti controdeduzioni i modelli di schede e registro antenne, che l'Amministrazione utilizzerà per tenere traccia degli impianti attivi e dei documenti amministrativi afferenti. Con riferimento ai siti sensibili di cui all'art. 2, il Gestore può rinvenirli all'interno delle tavole già pubblicate, come da legenda.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **Linkem S.p.A.**, si espone quanto segue.

21) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3, co. 6, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3, co. 6, NON SONO ACCOGLIBILI poiché non recano alcuna istanza specifica e puntuale. Il Gestore cade in confusione laddove travisa che il regolamento, al comma 6, richieda la sola formazione dei documenti **“preliminari all'esecuzione dell'intervento”** e **non preliminari dell'atto autorizzativo**, il quale potrebbe formarsi anche per silenzio assenso e, per taluna giurisprudenza – comunque non univoca –, a prescindere da taluno degli atti necessari all'esecuzione o attivazione. Il Comune si premura affinché autorizzazione e atti prodromici all'intervento/attivazione siano acquisiti in procedimenti paralleli e contestuali, seppur distinti e indifferenti tra loro.

22) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3, co. 8, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3, co. 8 sono già state accolte.

23) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 6, 7, 8 del regolamento con riferimento alle norme applicative del criterio legislativo della co-ubicazione, alle modalità di individuazione dei siti allocativi e alle linee guida per veicolare la scelta di aree ultronee rispetto a quelle censite in piano e necessarie per garantire un'adeguata copertura.

- Innanzitutto, NON È ACCOGLIBILE quanto espresso in riferimento al criterio preferenziale della co-ubicazione. Quest'Ente, richiamando quanto già espresso a tal proposito, non impone il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione che richiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione, intesa come ubicazione su strutture (pali, tralicci, altri supporti, ecc.) già esistenti.
- Anche le osservazioni all'art. 6, co. 5 e ss., NON SONO ACCOGLIBILI. Il Comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di collaborare per prevenire ipotesi di ubicazione non già concertata e/o pianificata in seno alla precedente attività di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari. Il Regolamento, come visto, prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 – quelli che hanno le caratteristiche esposte al comma 8. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

L'Ente, poi, al comma 7, si riserva di poter richiedere di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete (cui invero si contravviene), e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare, con cognizione, entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative;

il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia. Questo sub-procedimento non inficia i termini di legge, ma ha lo scopo di scongiurare dinieghi e permettere l'emissione di un'autorizzazione espressa con cognizione; a contrario, il ruolo dell'ente locale e la funzione autorizzativa verrebbero meno alla loro ragione ontologica.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

Le osservazioni all'art. 6, co. 6, e art. 17, co. 8, NON SONO ACCOGLIBILI, perché il comma fa riferimento alla facoltà di PROMUOVERE, e non di IMPORRE la delocalizzazione.

- Con riferimento alle osservazioni sull'art. 6, co. 12, queste NON SONO ACCOGLIBILI. In riferimento alle problematiche terminologiche si evidenzia che il presente regolamento è volto a disciplinare esclusivamente gli impianti adibiti al servizio della rete di tele-radiocomunicazione. In secundis, si eccepisce che le prescrizioni circa le micro-celle nel centro storico sono tese ad evitare l'effetto selva in un contesto dove già sorgono impianti macro e quindi sia già stato garantito uno standard di servizio ottimale. È al servizio di quest'ultimo che può essere posta una rete micro-cellulare che rafforzi la capillarità dell'offerta: l'azione si inserisce nel solco delle attività volte alla razionalizzazione, organizzazione, pianificazione e coordinamento attivo delle scelte dei Gestori sul territorio.
- Con riferimento alle osservazioni sull'art. 6, co. 10, art. 7, co. 3, art. 11, co.4, art. 17, co. 7.1 si rinvia a quanto sopra espresso.

Il Comune resta a disposizione per inviti a futuri confronti, riservando un termine di ulteriori 7 giorni per eventuali repliche alle suesposte controdeduzioni.

Distinti saluti.

Il consulente
Avv. Gabriele De Luca

Il Sindaco
Carlo Zoccolotti

Il Presidente del CdA
Alessandro Broccatelli
Leganet S.r.l.

In allegato il presente documento in formato word editabile.

Cordiali saluti

Il Presidente del CdA
Alessandro Broccatelli
Leganet S.r.l.

Leganet S.r.l.
L'Amministratore Unico
Alessandro Broccatelli
